

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2010216**
Data: **29/12/2016**

Oggetto: **Certificazione dei redditi soggetti o non soggetti a ritenuta – nuova scadenza per la consegna dal 2017**
Allegati: **NO**

CERTIFICAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI O NON SOGGETTI A RITENUTA – NUOVA SCADENZA PER LA CONSEGNA DAL 2017

Gentile Associato,

come noto, i redditi che vanno indicati nella certificazione sono sia quelli soggetti a ritenuta che quelli non soggetti a ritenuta.

In particolare, tra i redditi soggetti a ritenuta (art. 25 e 25 bis del DPR 600/73), vanno indicati nella certificazione quelli relativi a:

- 1) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente;
- 2) provvigioni per prestazioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari (corrisposte nel 2016); le provvigioni derivanti da vendita a domicilio nonché i compensi, quali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, che non comprendono i rimborsi per spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale;
- 3) utili corrisposti in relazione a contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto si esplica esclusivamente nella prestazione di lavoro;
- 4) somme erogate a titolo di diritti d'autore;
- 5) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, quelle per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva professionale.

Si ricorda, inoltre, che devono essere certificati anche i compensi erogati a professionisti che hanno scelto regimi agevolati (come, a titolo di esempio, quello relativo ai nuovi soggetti "minimi forfettari" di cui all'art.1 della L.190/2014), indicando lo stesso importo come compenso e come somma non soggetta. Le medesime considerazioni valgono per le indennità, i premi e i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche, le quali devono rilasciare le certificazioni anche se gli importi sono inferiori al limite di esenzione fissato a €. 7.500,00.

Già dal 2015 era entrato in vigore il nuovo adempimento relativo alla **Certificazione Unica** a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. n. 322/1998 nella parte in cui si prevede l'inserimento del comma 6-quinquies nell'articolo 4, concernente l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere, entro il 7 marzo di ogni anno, all'Agenzia delle Entrate, i dati relativi alla certificazione unica che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

Il precedente modello consentiva di riepilogare in un unico documento tutti i redditi corrisposti, sia quelli di **lavoro dipendente** e assimilati (finora certificati mediante il modello CUD), sia quelli di **lavoro autonomo**, le **provvigioni** e **alcuni redditi diversi**, che potevano essere certificati in forma libera.

Tale novità era stata introdotta al fine del debutto, nel 2015, del modello 730 precompilato, utilizzando i dati contenuti nelle **certificazioni dei sostituti d'imposta**, le informazioni in anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi.

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 15 dicembre 2016, ha reso noto che è stata pubblicata la **bozza** del modello di Certificazione Unica ordinaria 2017.

Il modello dovrà essere inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro il 7 marzo 2017** mentre, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 225/2016 di conversione del D.L. n. 193/2016, l'art. 7-quater commi 14 e 15, prevede che dovrà essere consegnato al lavoratore dipendente od autonomo **entro il 31 marzo 2017** e non più il 28 febbraio.

Quindi, come per il precedente esercizio, dovrebbero essere previsti due schemi di certificazione:

- **CU sintetica:** è la certificazione che il sostituto è tenuto a consegnare entro il 31 marzo 2017 al percipiente dei redditi interessati;
- **CU ordinaria:** è la certificazione da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017 e si sostanzia nella compilazione della Cu sintetica integrata dei dati necessari per permettere all'Agenzia delle Entrate l'elaborazione dei 730 precompilati ma anche, come precedentemente evidenziato, per consentire alla stessa di effettuare anticipatamente (rispetto alla scadenza del modello 770) accertamenti o riliquidazioni d'imposta.

Ricordiamo di seguito le informazioni, in riferimento ai **redditi di lavoro autonomo** (compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), alle **provvigioni** e ai **redditi diversi** (es. lavoro autonomo occasionale, compensi per attività sportiva dilettantistica, ecc.), da inserire di norma nel modello **Certificazione Unica** che possono essere così sintetizzate:

- l'ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale;
- le altre somme non soggette a ritenuta;
- l'imponibile;
- le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate;
- le ritenute sospese per eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali regionali/comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese);
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
- per quanto riguarda le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti d'agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, di attività sportiva professionistica o di funzioni notarili, soggette a tassazione separata, dovranno essere indicate anche le somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Con riferimento, invece, al nuovo modello di **Certificazione Unica 2017 che ricordiamo essere pubblicato in bozza** dall'Agenzia delle Entrate, si rilevano, tra le altre, le seguenti novità:

- per quanto attiene i redditi da lavoro dipendente si segnala l'introduzione di una sezione ad hoc per gestire le somme erogate per i premi di risultato (per i quali è stata prevista a decorrere dal 2016 l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 10%) e l'introduzione di appositi campi per gestire il regime speciale relativo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare. È stata infine introdotta una nuova sezione per gestire i dati relativi ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione effettuati dal datore di lavoro;
- per quanto attiene i redditi da lavoro autonomo la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato è stata divisa in due elenchi: un primo elenco che individua le tipologie reddituali che possono essere indicate nel modello 730 ed un secondo che tiene conto delle tipologie reddituali che possono essere dichiarate soltanto con il modello Unico.

Anche con riguardo al regime sanzionatorio sono state introdotte importanti novità. Il D.Lgs. n. 158/2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio e dei reati tributari ha disposto che la somma delle sanzioni applicabili al sostituto d'imposta per le omesse, tardive od errate certificazioni uniche non potranno superare i 50.000 euro. Inoltre viene disposto che, in caso di ritardato invio all'Agenzia delle Entrate effettuato entro 60 giorni, la sanzione per singolo modello CU scenderà da 100 euro a 33,33 euro con un massimo complessivo di 20.000 euro.

Ricordiamo che, per **ogni** certificazione omessa, tardiva o errata, il D.Lgs. n. 151/2015 sulle semplificazioni fiscali prevede l'applicazione di una **sanzione di 100,00 euro**, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, in caso di violazioni plurime.

Nei casi di **errata trasmissione**, la sanzione non si applica solo se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

E' bene evidenziare che, come sopra già ribadito, il modello pubblicato dall'Agenzia delle Entrate relativo alla Certificazione Unica ordinario 2017 è ancora in **bozza**, mentre non è ancora presente il modello della Certificazione Unica **sintetico** e che si dovrà pertanto attendere l'approvazione definitiva al fine di avere conferma degli stessi e della loro entrata in vigore.

Cordiali saluti.

Per **AGISCO**
Studio Bondavalli